

D.L. 31-12-2014 n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.

Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.
- 4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.⁽³⁰⁾
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".
6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014 e 2015".
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015".
- 7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito" sono sostituite dalle seguenti: "ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito".⁽³⁰⁾
8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
- 8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "per il 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2016".⁽³⁰⁾
9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
 - b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».

11-bis. All'*articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e successive modificazioni, le parole: “a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2016”.⁽³⁰⁾

11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'*articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 2014, n. 93*, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'*articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2014, n. 50*. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, come modificata dall'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 2014, n. 93*, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.⁽³⁰⁾

11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'*articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, integrate ai sensi dell'*articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dell'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, e dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2014, n. 50*, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato *articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213 del 2012*, del citato *articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012*, e del citato *articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 71 del 2013*, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.⁽³⁰⁾

12. All'*articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: “7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”.

12-bis. All'*articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, le parole: “per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno”.⁽³¹⁾

12-ter. All'*articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.⁽³¹⁾

12-quater. All'*articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, le parole: “2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “2016, 2017 e 2018”.⁽³¹⁾

12-quinquies. All'*articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “22 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

2) alla lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015”;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'*articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”.⁽³¹⁾

12-sexies. All'*articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184*, e successive modificazioni, le parole: “2013 e 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “2015 e 2016”.⁽³¹⁾

12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'*articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁽³¹⁾

12-octies. All'*articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238*, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".⁽³¹⁾

12-novies. All'*articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".⁽³¹⁾

12-decies. All'*articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*, le parole: "all'esercizio finanziario 2013" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014".⁽³¹⁾

12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, sono prorogate le disposizioni previste dagli *articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e *1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato *articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 307 del 2004*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁽³¹⁾

12-duodecies. All'*articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2017".⁽³¹⁾

12-terdecies. All'*articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile".⁽³¹⁾

12-quaterdecies. All'*articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1990, n. 227*, dopo la parola: "accertamento" sono inserite le seguenti: "e i termini di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, e successive modificazioni" e le parole: "comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis e 2-ter".⁽³¹⁾

12-quinquiesdecies. In deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.⁽³¹⁾

12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del *comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.⁽³¹⁾

12-septiesdecies. Le regioni di cui al *comma 12-sexiesdecies*, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'*articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonché di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'*articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e possono applicare quanto previsto dall'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*.⁽³¹⁾

12-duodevices. Nei confronti delle regioni di cui al *comma 12-sexiesdecies*, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del *comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.⁽³¹⁾

12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.⁽³¹⁾

12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.⁽³¹⁾

12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015".⁽³¹⁾

12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".⁽³¹⁾

12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.⁽³¹⁾

(30) Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11.

(31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11.